REGOLAMENTO (CEE) N. 1015/86 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 585/86 che fissa, per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 446/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a seguito dell'adesione della Spagna [1], in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 585/86 della Commissione [2] ha fissato, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione applicabili negli scambi con la Spagna ; che è risultato che il metodo di calcolo degli importi compensativi per alcuni prodotti della voce 04.02 della tariffa doganale comune, diversi da quelli in polvere, granulati o condensati, non tiene conto del fatto che i prodotti stessi possono essere presentati sotto forma concentrata ; che è opportuno calcolare gli importi compensativi per i prodotti in causa tenendo conto del settore di materia secca lattica non grassa contenuta nel prodotto ;

considerando che, per motivi di chiarezza, è opportuno ripubblicare l'allegato del regolamento (CEE) n. 585/86, correggendo alcuni errori in esso contenuti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 585/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 23.
[2] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 35.

ALLEGATO

« ALLEGATO

Importi compensativi adesione applicabili negli scambi della Spagna

(Importi da riscuotere all'importazione e da concedere all'esportazione da parte della Spagna, salvo indicazione contraria)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo indicazione contraria)
ex 04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati (esclusi il latte e la crema di latte di capra o di pecora) :	
	A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :	
	I. Iogurt, kefir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :	
	— siero di latte	—
	— altri, aventi tenore in peso di materie grasse :	
	— inferiore o uguale a 0,6 %	1,51
	— superiore a 0,6 %	(1)
	II. altri :	(1)
	B. altri	(1)
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :	
	A. senza aggiunta di zuccheri :	
	I. Siero di latte	—
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	— inferiore o uguale a 1,5 %, destinati all'alimentazione umana (2)	69,76
	— superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 29 %	63,63
	— superiore a 29 % ed inferiore o uguale a 45 %	59,84
	— superiore a 45 %	50,58
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	— inferiore o uguale a 11 %	25,71
	— superiore a 11 %	(3)
	B. con aggiunta di zuccheri :	
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :	
	a) Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 27 %	0,6363 per kg (4)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	— inferiore o uguale a 1,5 %, destinati all'alimentazione umana (2)	0,6976 per kg (4)
	— superiore a 1,5 % ed inferiore a 29 %	0,6363 per kg (4)
	— superiore a 29 % ed inferiore a 45 %	0,5984 per kg (4)
	— superiore a 45 %	0,5058 per kg (4)
	II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :	
	— inferiore o uguale a 9,5 %	20,25 (5)
	— superiore a 9,5	(6)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo indicazione contraria)
04.03	Burro :	
	A. avente tenore, in peso, di materie grasse :	
	— inferiore a 80 %	0,4798 (7)
	— uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	38,38
	— superiore a 82 % e inferiore o uguale a 84 %	39,34
	— superiore a 84 %	0,4798 (7)
04.04	Formaggi e latticini :	
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse, Appenzell, Vacherin fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere	44,89
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detti « Schabziger »), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	30,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere :	
	— Roquefort	—
	— altri (esclusi i formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra)	21,85
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	83,01
	E. altri :	
	I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o pari al 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa :	
	ex a) inferiore o pari al 47 % :	
	— Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Pecorino Sardo e Grana Padano	—
	— altri (esclusi i formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra)	60,00
	b) superiore al 47 % e inferiore o pari al 72 % :	
	1. Cheddar	83,01
	ex 2. altri (esclusi i formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra)	52,75
	c) superiore a 72 % (esclusi i formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra)	45,00
	II. altri :	
	a) grattugiati o in polvere	60,00
	b) altri (esclusi i formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra)	50,00
17.02	A. Lattosio e sciroppo di lattosio :	
	II. altri (non contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro)	16,19
21.07	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :	
	I. di lattosio	16,19

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo indicazione contraria)
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :	
	ex B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari :	
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio, o malto-destrina :	
	a) non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :	
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	—
	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	—
	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :	
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	— (8)
	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :	
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	— (8)
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio, né malto-destrina o sciroppo di malto-destrina o sciroppo di malto-destrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	—

Note

(1) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma dei seguenti elementi :

— un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche, espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0429 ECU ;

— un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte non grassa contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,015108 ECU.

(2) Si considerano prodotti destinati all'alimentazione umana i prodotti diversi da quelli denaturati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/79 o del regolamento (CEE) n. 3714/84 o da quelli importati in Spagna sotto il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1624/76.

(3) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma dei seguenti elementi :

— un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche, espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0429 ECU ;

— un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte secca non grassa contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,166188 ECU.

(4) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma :

— dell'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte e della crema di latte contenuti in 100 kg di prodotto finito, e

— di un importo addizionale per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio di 100 kg peso netto di prodotto, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.

(5) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma :

— dell'importo indicato, e

— di un importo addizionale per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio di 100 kg peso netto di prodotto, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.

(6) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma dei seguenti elementi :

— un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche, espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0429 ECU ;

— un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte secca lattica non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,166188 ECU ;

— un importo addizionale per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio di 100 kg peso netto di prodotto, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.

(7) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale all'importo indicato, moltiplicato per il peso delle materie grasse contenute in 100 kg di prodotto finito.

(8) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale :

— per i prodotti della sottovoce 23.07 I b) 3, all'importo compensativo adesione per 100 kg di granturco, moltiplicato per il coefficiente 0,16 ;

— per i prodotti della sottovoce 23.07 B I c) 3, all'importo compensativo adesione per 100 kg di granturco, moltiplicato per il coefficiente 0,50.

Questi importi sono concessi all'esportazione verso la Spagna dallo stato membro esportatore o riscossi all'importazione in provenienza dalla Spagna dallo stato membro importatore.

N.B. : Per quanto riguarda il latte e la crema di latte di capra o di pecora, nonché i formaggi fabbricati esclusivamente con tali prodotti :

— il controllo analitico viene effettuato con metodi immunochimici e/o elettroforetici, completato eventualmente dall'analisi HPLC ;

— all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare, nell'apposita dichiarazione, che il latte o la crema di latte in causa è il prodotto proveniente esclusivamente da pecore o da capre ovvero che il formaggio in causa è stato fabbricato esclusivamente con latte di pecora o di capra ».